

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA E
L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
P E R
IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE MATERIE INERENTI
LE NORME DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Premesso che:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno approvato lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine che hanno provveduto a costituire il 29 maggio 2006
 - Comune di Campogalliano D.C. n.27 del 27/04/2006
 - Comune di Carpi D.C. n.90 del 20/04/2006
 - Comune di Novi di Modena D.C. 18 del 27/04/2006
 - Comune di Soliera D.C. n.28 del 27/04/2006
- lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede all'art.6 che i Comuni partecipanti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, ad essi delegati, nonché la gestione di servizi pubblici.
- l'art.6 dello Statuto dell'Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all'Area del "Territorio Ambiente e Infrastrutture" a cui è riconducibile anche la riduzione del rischio sismico sui territori comunali.
- l'art.7 dello Statuto dell'Unione prevede che il trasferimento delle competenze sulle materie dei Comuni dell'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il trasferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti
 - la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
 - le forme di consultazione fra gli Enti
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali



- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione
 - le modalità di recesso.
-
- i Consigli Comunali con propri atti deliberativi ai sensi dello Statuto dell'Unione elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il trasferimento all'Unione delle materie attualmente di propria competenza riconducibili alla riduzione del rischio sismico:
 - Comune di Campogalliano atto consiliare n.63 del 5.11.2009
 - Comune di Carpi atto consiliare n.151 del 5.11.2009
 - Comune di Novi di Modena atto consiliare n. 59 del 29.10.2009
 - Comune di Soliera atto consiliare n.92 del 26.10.2009
 - il Consiglio dell'Unione ai sensi dello Statuto ha deliberato in tal senso questo stesso schema di convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopracitate con D.C. n.30 del 9.11.2009

Tutto ciò premesso

Il giorno 10 novembre 2009 presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine

- Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine con sede a Carpi in C.so A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n.30 del 9.11.2009.
- La stessa Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.63 del 5.11.2009.
- Campedelli Enrico nato a Carpi il 02/09/1965 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.151 del 5.11.2009.
- Turci Luisa nata a Novi di Modena il 29/04/1952 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n. 59 del 29.10.2009.
- Giuseppe Schena nato ad Avellino il 27/08/1967 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.92 del 26.10.2009.



STIPULANO
*ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di
quanto previsto dallo Statuto dell'Unione*

LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, di seguito indicati per brevità come Comuni o come Comuni conferenti, trasferiscono all'Unione delle Terre d'Argine, di seguito per brevità indicata come Unione, tutte le proprie competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di riduzione del rischio sismico ai sensi di quanto nello specifico previsto dall' art. 3 della Legge Regionale 31.10.2008 n° 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

ART. 2

Modalità di trasferimento ed Organizzazione dei Servizi

1. Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 14 Novembre 2009.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino a tale data ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, subentrando agli stessi Comuni negli eventuali rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale, corrispondente a quanto definito da apposita Delibera di Giunta, che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio emergenti in materia.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento di



personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.4 della presente convenzione.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
7. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, applicando su ciascun territorio comunale i regolamenti che ciascun Comune conferente applica al momento del trasferimento della materia.

ART. 3

Trasferimento del Personale

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.45 dello Statuto dell'Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione, viene trasferito all'atto del conferimento nel rispetto del D.Lgs. 165 del 2001 e L. 449 del 1997.
2. Il trasferimento all'Unione, del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie trasferite.
4. Le Giunte dei Comuni dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni nei rapporti derivanti dai



contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al trasferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il Comando, oppure riguardanti il suo trasferimento, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria, sulla base del Protocollo d'Intesa e l'Accordo in materia, già sottoscritti.

Art. 4

Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 51 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 30 novembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da



apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. Trasferimenti

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione dal 14 Novembre 2009, anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettono successivamente, mandati ancora a favore dei Comuni conferenti.

In questa eventualità i Comuni provvedono a girocontare tali importi all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, di competenza a periodi anteriori al 14 Novembre 2009, restano di competenza dei Comuni conferenti.

5. Proventi

- Dal 14 Novembre 2009 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all'Unione oggetto della presente convenzione

6. Costi di funzionamento

L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della organizzazione centrale, degli uffici territoriali e delle Unità operative territoriali con cui articola l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.

Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.

A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:

- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- vestiario per il personale;




- corsi di aggiornamento e formazione del personale
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo, utilizzati dal Area dei Servizi;
- carburanti e lubrificanti;
- le assicurazioni dei mezzi e le relative tasse di circolazione;
- costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica dell' Area dei Servizi ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
- materiale tecnico, stampati, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste ;
- spese postate e altre spese relative alla stampa delle fatture ed inoltro delle medesime agli utenti;
- spese telefoniche;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali compresa la sede degli uffici amministrativi centrali e l'acquisto di prodotti di pulizia ;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- contributi diversi ;
- spese per utenze degli edifici destinati all' esercizio delle materie trasferite;
- ogni altra spese e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.

I costi di funzionamento delle sedi degli eventuali Uffici Territoriali, restano a carico dei singoli Comuni che trasferiscono le materie.

7. La Giunta dell'Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell'art.10 dello Statuto, predisporre risposte e progetti specifici per i territori dei singoli Comuni conferenti, definisce negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l'attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all'Unione.
8. Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell'Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro correlazione più analitica possibile con l'entità dei servizi resi ai territori dei singoli Comuni.

9. Spese d'Investimento

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere approvate nel bilancio previsionale annuale e



triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento.

La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

ART. 5

Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - per l'arco orario necessario, in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, ludiche ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita



all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la proprietà o altro diritto reale di godimento, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione provvederà a condurre i beni ricevuti in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti. I singoli Comuni conferenti e l'Unione, potranno prevedere tramite le delibere di programmazione e le determinazioni degli organi competenti, che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza, di tutti o di alcuni dei beni concessi in comodato d'uso, vengano effettuati dall'Unione anziché dal Comune conferente; tali spese, attribuibili direttamente al territorio del Comune che ha concesso i beni in comodato d'uso, saranno finanziate, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dalla spesa.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni.
La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 6

Durata, Revoca e Recesso

1. In accordo con l'art.3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione.



Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

2. In accordo con l'art.7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
3. Nei due casi precedenti di Recesso e Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° luglio dell'anno successivo.
4. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante, del personale che l'Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
5. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante.
Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante.
In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni.
In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila.



I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi, 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.

ART. 7 **Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato congiuntamente dai Comuni conferenti;
 - il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione;
 - il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile

ART. 8 ***Rapporti fra i Comuni e l'Unione***



1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo

ART. 9
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Stefania Zanni

SINDACO DI CAMPOGALLIANO
Stefania Zanni

SINDACO DI CARPI
Enrico Campedelli

SINDACO DI NOVI DI MODENA
Luisa Turci

SINDACO DI SOLIERA
Giuseppe Schena

Dato in Carpi, nella sede dell'Unione il 10.11.2009

